



## CIRCOLARE INFORMATIVA

Terni, 27/08/2013

Ad Imprese e Consulenti

**Oggetto: Decreto legge 21 giugno 2013 n.69 ("Decreto del fare") – Novità in materia di DURC.**

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 del Decreto legge 21 giugno 2013 n.69 (testo integrale del decreto in allegato) coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, si riportano di seguito le principali novità introdotte in materia di semplificazione del rilascio del DURC dall'art. 31 della legge in oggetto.

Il testo ribadisce l'obbligo, negli appalti pubblici, dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, relativo all'impresa affidataria e ai subappaltatori (compreso, per questi ultimi, il rilascio dell'autorizzazione). Viene inoltre confermato l'intervento sostitutivo delle pubbliche amministrazioni per il pagamento dei debiti contributivi, accertati mediante il DURC, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi e alle Casse Edili.

Relativamente alla validità dei DURC, rilasciati per contratti pubblici, benefici normativi e contributivi, agevolazioni con cofinanziamento europeo e, fino al 31 dicembre 2014, anche lavori edili privati, è stabilita una durata pari a 120 giorni decorrenti dalla data del rilascio. È bene evidenziare che nei contratti pubblici, il DURC acquisito d'ufficio per la verifica della dichiarazione sostitutiva, se in corso di validità, viene utilizzato anche nei casi di aggiudicazione e stipula del contratto.

Per il pagamento dei SAL si prevede l'acquisizione d'ufficio del DURC ogni 120 giorni mentre per il pagamento del saldo finale è necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

La Cassa Edile di Terni continuerà a verificare la congruità della manodopera per ogni SAL secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale utilizzando le procedure già consolidate.

Si precisa che in caso di inadempienze contributive, gli Enti interessati, prima del rilascio del DURC, devono invitare l'impresa, mediante invio PEC all'impresa stessa o al consulente delegato, a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni. Si invitano pertanto tutte le imprese a controllare l'indirizzo pec comunicato al Registro delle Imprese.

Distinti saluti.

Il Direttore

Dott. Francesco Battaglioli